



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2025, proposto da Lipu Odv - Lega Italiana Protezione Uccelli, Wwf Italia Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Fidc - Federazione Italiana della Caccia, Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, A.N.L.C. - Associazione Nazionale Libera Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Arci Caccia Nazionale, Italcaccia - Associazione Italiana della Caccia, Ente Produttori Selvaggina, non costituiti in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

ANCHE URGENTE, DELL'ESECUZIONE, del provvedimento della Regione Calabria- DIPARTIMENTO "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE" pubblicato sul sito istituzionale recante: <<COMUNICATO Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Calabria comunica che l'art. 1 comma 551 lettera d della Legge 207 del 30/12/2024 ha modificato l'art. 18 comma 4 della Legge 157/92. Per l'effetto, fino alla sentenza che definisce il merito relativamente alla legittimità del Calendario Venatorio "L'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1 bis e riacquistano l'efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo Calendario Venatorio legittimamente applicato".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'atto impugnato sembra privo di autonoma efficacia lesiva e che lo stesso si risolve in una mera ripetizione di una parte della nuova normativa di legge (art. 1 comma 551 lettera d della legge n.207 del 30/12/24);

Ritenuto in ogni caso che, ove il "comunicato" del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale si riferisca alla fattispecie di cui al calendario venatorio regionale calabrese 2024/25 annullato, *in parte qua*, con sentenza n.1557/24 del 4/11/24 di questo TAR, non può sottacersi la circostanza che la porzione di norma in esso riportata (<<l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato>>) presuppone,

a norma della stessa lettera d) del citato comma 551, la pendenza d'una "domanda cautelare...accolta", insussistente nel caso di specie posto che la sentenza citata ha definito in primo grado il merito del ricorso ed è tutt'ora esecutiva;

P.Q.M.

Rigetta la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 22 gennaio 2025.

**Il Presidente**  
**Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO